



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MASSA**

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrina, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1020\2025 R.G.A.C., promossa da:

*Controparte\_1* P. IVA: *P.IVA\_1* ) con sede in Bolano (SP) via Gianizzo n. 3,  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in virtù di  
procura in atti, dall'avv. Pier Paolo Zambella, ed elettivamente domiciliata presso il di  
lui studio, in La Spezia, Via Carpenino n. 43;

*attrice opponente*

nei confronti di

*Controparte\_2* (P.IVA: *P.IVA\_2* ) con sede in Carrara  
(MS) viale Cristoforo Colombo n. 4 bis, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Riccardo Diamanti, ed  
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Carrara, Via Cavour n. 15;

*convenuta opposta*

**Oggetto:** clausola compromissoria;

**Conclusioni:** come da verbale d'udienza del 4.12.2025.

**MOTIVI IN FATTO**

1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la società *Controparte\_1* conveniva in giudizio la società *Controparte\_2* al fine di vedere, in via preliminare, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 540/2025, emesso dal Tribunale di Massa nel procedimento monitorio R.G. n. 897/2025, e, in via principale, di vedere accertato il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale, con conseguente revoca del predetto decreto.
2. In data 3.07.2025, il Giudice istruttore disponeva, *inaudita altera parte*, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fissando l'udienza di comparizione delle parti in data 15.07.2025.
3. Nelle more si costituiva in giudizio la società opposta, la quale – in via preliminare – chiedeva al Tribunale di prendere atto dell'adesione di TISG all'eccezione di incompetenza, dichiarare la propria incompetenza e fissare un termine per la riassunzione del procedimento di fronte al collegio arbitrale, competente a conoscere anche delle spese di lite, ovvero, in ipotesi, di disporre la integrale compensazione delle stesse.
4. A seguito della concessione del richiesto differimento della trattazione, con ordinanza del 30.09.2025, a scioglimento della riserva assunta il 04.09.2025, il Giudice confermava la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 370/2025.
5. Con decreto ex artt. 171 bis e 281 *decies* c.p.c. del 10.10.2025, il Giudice disponeva quindi la conversione del rito e fissava l'udienza di cui all'art. 281 *duodecies* c.p.c. in data 4.12.2025, assegnando alle parti termine per integrare gli atti introduttivi mediante memorie scritte.
6. L'opponente, nel depositare le memorie, rassegnava le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunal adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiarare la nullità decreto ingiuntivo n. 370/2025 emesso dall'Ill.mo Tribunale adito in data 23 giugno 2025 Rg.*

*897/2025 nonostante la rinuncia agli atti formulata dalla convenuta per le motivazioni tutte esposte nell'atto introduttivo e nella successiva memoria integrativa depositata in atti, conseguentemente condannare la convenuta opposta per le motivazioni tutte esposte nonché in applicazione al principio di soccombenza virtuale alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi tendo conto dell'elevato valore del presente giudizio e delle attività giudiziali ulteriori conseguenti e derivanti dall'azione promossa, così come indicato nella nota spese allegata al presente atto oltre accessori come per legge, somme tutte la cui liquidazione viene richiesta in favore del procuratore antistatario”.*

7. L'opposta, dal canto suo, concludeva domandando al Tribunale di: *“Respinta ogni diversa e/o contraria domanda, preso atto dell'adesione di TISG all'eccezione di incompetenza, dichiarare la propria incompetenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 370/2025 opposto e fissare un termine per la riassunzione del procedimento di fronte al collegio arbitrale al quale verrà devoluta l'intera controversia, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.*

8. All'udienza del 4.12.2025, le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la lite e, a fronte dell'autorizzazione del Giudice, discutevano oralmente la causa.

## **MOTIVI IN DIRITTO**

1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, l'opposizione proposta da **Controparte\_1** merita di essere accolta, attesa la fondatezza dell'eccezione preliminare in tema di clausola compromissoria.

2. In diritto, giova rilevare che per pacifica giurisprudenza se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto da cui abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio) in caso di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della

contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 25939/2021, n. 5265/2011, n. 365/1983 e n. 1852/1976).

3. Nella specie, la previsione di cui all'art. 20 dei contratti "ORCA/2022/00772" e "ORCA/2022/01555" stipulati tra le due società rimette alla competenza arbitrale *"qualunque controversia riguardante la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto, o comunque dallo stesso traente origine, anche indirettamente"*, disciplinando inoltre le modalità di attivazione e composizione del collegio arbitrale.

4. Orbene, è pacifico che la controversia per cui è causa abbia ad oggetto il pagamento di somme asseritamente dovute dall'opponente a titolo di penale, a fronte dei ritardi maturati durante la realizzazione dei lavori commissionategli dall'opposta, non potendosi che ritenere operante la menzionata clausola compromissoria; di talché, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve disporsi la rimessione del giudizio ad un collegio di arbitri ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c..

5. Venendo ora alle statuizioni in punto di spese di lite – riguardo cui permane contrasto tra le parti – questo giudice non ritiene possa rimettersi alla cognizione degli arbitri la relativa quantificazione, non rientrando ciò tra le prerogative loro accordate dalla legge e/o dall'autonomia negoziale delle parti. Neppure si ravvisano i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c., dal momento che non è data registrarsi alcuna soccombenza reciproca. Non si riscontra, inoltre, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, mancando, nondimeno, gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto.

La liquidazione non può che intervenire, quindi, sulla scorta del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e dei principi di soccombenza e causalità, nei termini autorevolmente declinati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32061 del 31.10.2022.

6. Nella specie, la parte ricorrente in via monitoria, pur essendo a conoscenza della presenza di una clausola compromissoria nei contratti stipulati con la controparte (si veda, in tal senso, il decreto del 16.6.2025, mediante cui già in sede monitoria è stata rilevata d'ufficio la questione) ha ritenuto di adire il Tribunale di Massa, onde conseguire il decreto ingiuntivo n. 540\2025; e ciò ha fatto sorgere la necessità per [...] CP\_I

di proporre opposizione, onde eccepire l'incompetenza del Tribunale, pena la formazione del giudicato sull'avversa pretesa creditoria.

In tale ottica, che l'adire il Tribunale ordinario in via monitoria risulti una facoltà accordata dall'ordinamento pure in presenza di clausole compromissorie appare circostanza di scarsa valenza atteso che ciò che rileva nell'ottica della regolamentazione delle spese di lite sono gli esiti del giudizio di cognizione che, nella vicenda che ne occupa, conducono alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nondimeno, nella medesima ottica, alcun rilievo assume l'intervenuta adesione all'eccezione di incompetenza da parte dell'opposta, considerato che il Tribunale è comunque chiamato a conoscere delle spese sulla scorta del principio di soccombenza virtuale.

7. Tanto chiarito, le spese di lite – che devono essere liquidate in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura della causa, del valore della stessa (per cui opera lo scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000) della limitata attività processuale svolta, e del pregio della stessa, nonché degli esiti della lite – si quantificano in € 18.977,00 per compensi, oltre iva (ove dovuta), c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 1020\2025 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) **ACCOGLIE** l'opposizione proposta da *Controparte\_1* e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 540\2025 emesso dal Tribunale di Massa in data 23.6.2025, dichiarando l'incompetenza del Tribunale di Massa a conoscere del merito della lite, essendo la controversia - in forza di clausola compromissoria di cui all'art. 20 dei contratti stipulati tra le parti - devoluta alla cognizione del collegio arbitrale, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse;
- 2) **CONDANNA** *Controparte\_2* a rifondere a *Controparte\_1* le spese di lite del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, liquidandole in € 18.977,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.

Così deciso in Massa, in data 2.1.2026

Il Giudice  
dott. Ilario Ottobrinò

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Nella Alberti tirocinante ex art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98.